

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002**

**Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2002, n. 207)



*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

[...]

**DECRETA**

[...]

**Art. 9**

*Dipartimento per i rapporti con il Parlamento*

1. Il dipartimento per i rapporti con il Parlamento è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il Parlamento. Esso cura gli adempimenti riguardanti: l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione di emendamenti governativi, l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonché sull'assegnazione di progetti di legge alla sede legislativa; i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivi rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.

2. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di sette servizi (\*).

[...]

Note:

(\*) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.C.M. 7 aprile 2006.